



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**copia**

**N°86 del 16/12/2019**

**OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20. COMMA 1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.;**

L'anno duemiladiciannove il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,05 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Di Biasi Franco       | 09) Di Nardo Eleodoro          |
| 2) Di Filippo Giuseppe   | 10) Buonora Maristella         |
| 3) Crispino Francesco    | 11) Framondino Luigi           |
| 4) Russo Gennaro         | 12) Comite Nicola              |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina      |
| 6) Cammarota Giuseppe    | 14) Coppola Salvatore          |
| 7) La Porta Massimo      | 15) Abate Agostino             |
| 8) Verrone Gian Luigi    | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: DI BIASI - RUSSO - VERRONE.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : D'Arienzo , Mutalipassi, Santosuosso , Benevento e Lampasona (entra alle ore 16,16).

.... In prosieguo di seduta

**CITTA' DI AGROPOLI**  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Agropoli con propria deliberazione di Consiglio Comunale n°70 del 27/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di

cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO che non sono oggetto di razionalizzazione:

- a) i Consorzi ex art. 31 e le Aziende Speciali ex art. 114 disciplinati dal dlgs. 267/2000 ( Tuel), in quanto non aventi natura societaria;
- b) i Gruppi di Azione Locale (GAL) come espressamente previsto dall'art. 26 comma 6 bis introdotto dalla legge 145/2018 art. 1 comma 724;
- c) le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997, fino al completamento dei relativi progetti (art. 26 comma 7 del T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI INDIVIDUARE nell'allegato Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con cadenza almeno semestrale;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

**PROPONE ALTRESI'**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Agropoli 10 dicembre 2019

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE  
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

**PARERE TECNICO:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 10 dicembre 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

**PARERE CONTABILE:**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 10 dicembre 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

- gli allegati sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli



il Presidente del Consiglio introduce il trentatreesimo punto all'o.d.g.”  
RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20. COMMA  
1 E SEGUENTI, D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - T.U.S.P.”;

Relaziona l'ass. Mutalipassi e sottolinea l'importanza di tale adempimento.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio  
invita a votare

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti : 12 (sono usciti dall' aula Verrone ore 19,04, Di Filippo ore 19,50, Abate  
ore 21,41, Caccamo e Botticchio ore 21,46);

favorevoli :12 unanime;

contrari : nessuno;

astenuti : nessuno;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata  
l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE  
f.to ( Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 28/01/2020

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 28/01/2020

IL VICE SEGRETARIO  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo